



16374-09-10

ORIGINALE

Oggetto

Responsabilità civile da incidente stradale
--

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 31646/2005

Dott. ROBERTO PREDEN	- Presidente -
Dott. NINO FICO	- Consigliere -
Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI	- Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO	- Consigliere -
Dott. PAOLO D'AMICO	- Rel. Consigliere -

Cron. 16374

Rep. 499A

Ud. 04/03/2009

PU

contributo
unificato

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 31646-2005 proposto da:

COMUNE DI _____ in persona del legale,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
presso lo studio dell'avvocato
rappresentato e difeso dagli avvocati

giusta delega a margine del ricorso;

- *ricorrente* -*contro*- *intimato* -

avverso la sentenza n. 2171/2005 della CORTE D'APPELLO

2009

481

di NAPOLI, quarta sezione civile emessa il 13/6/2005,
depositata il 06/07/2005, RG.1080/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/03/2009 dal Consigliere Dott. PAOLO
D'AMICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha chiesto il rigetto
del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 29.11.94,
affermava che in data 30.7.93 , per-
correndo alla guida di un ciclomotore la via
si trovava improvvisamente la strada
sbarrata da un contenitore di rifiuti posto al centro
della carreggiata. L'attore non riusciva ad evitare
la collisione, cadeva e si procurava gravi danni alla
persona. Per tale ragione conveniva in giudizio il
Comune di chiedendone la condanna al risar-
cimento dei danni che asseriva di aver subito.

Il Comune si costituiva chiedendo il rigetto del-
la domanda ed eccepiva, fra l'altro, la propria ca-
renza di legittimazione passiva, essendo la strada di
pertinenza della Provincia di Napoli.

Con sentenza del 12.8.2001- 15.1.2002, il Comune
di era condannato al pagamento della somma
di € 31.840.000, oltre accessori.

Con citazione del 27-28 febbraio 2003 proponeva
appello il Comune di . L'appellato si costi-
tuiva in giudizio chiedendo la conferma della senten-
za impugnata.

Con sentenza n. 2171/2005 la Corte d'Appello di
Napoli rigettava l'appello e condannava il Comune ap-

pellante al pagamento anche delle spese processuali del grado.

Proponeva ricorso per cassazione il Comune di _____, mentre _____ non svolgeva attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il Comune di _____ denuncia «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 e degli artt. 2, 3 e 4 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5) c.p.c.».

Sostiene parte ricorrente: 1) che la Via _____ ove si verificò il sinistro, era annoverata fra le strade di pertinenza della Provincia di Napoli; 2) che detta strada rivestiva le caratteristiche proprie delle strade provinciali, in quanto arteria di collegamento tra il capoluogo di provincia (Napoli) ed un comune della provincia stessa (Pozzuoli), giusta il disposto dell'art. 2, comma 6, D. Lgs. 30.4.92, n. 285; 3) che l'ente provinciale, in quanto proprietario e possessore della strada, ne curava la manutenzione ordinaria e straordinaria; 4) che solo su detto

ente potevano gravare eventuali obblighi di controllo e manutenzione; 5) che all'epoca del presunto sinistro, la strada in questione era di pertinenza e nel possesso della Provincia di Napoli, in quanto annoverata e classificata tra le strade provinciali, e solo successivamente (ovvero molti anni dopo il verificarsi dei fatti di causa) fu declassificata ed inserita nell'elenco delle strade comunali e, quindi, trasferita dalla Provincia di Napoli al Comune di _____ giusta verbali di consegna datati 4.6.98 e 28.8.01. Di conseguenza, alla luce della disciplina dettata dagli artt. 2, 3 e 4 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, non essendosi ancora verificati, alla data del sinistro per cui è causa, né la delimitazione del centro abitato del Comune di _____ né la consegna della strada al Comune medesimo andava statuito il difetto di legittimazione passiva dello stesso.

Il motivo è infondato.

Alla data del sinistro, la via _____ era ex lege di proprietà di quest'ultimo comune. L'art. 2, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 stabilisce infatti che le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E, F sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri a-

bitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

All'epoca dell'entrata in vigore del codice della strada, in data ampiamente antecedente al sinistro de quo, superava i diecimila abitanti e la via rientrava nelle previsioni del suddetto comma 7, quindi nella titolarità del comune.

L'art. 4 comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, contenente il regolamento di attuazione del codice della strada, intitolato "Passaggi di proprietà fra enti proprietari delle strade (art. 2 C.s.)" stabilisce le modalità esecutive del passaggio di proprietà delle strade, individuando gli adempimenti amministrativi da assumersi all'uopo (delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 c.d.s, decreti di passaggio della proprietà, consegna delle strade fra enti proprietari). Alla data del sinistro infatti era già entrato in vigore il nuovo codice della strada che attribuiva ai comuni la titolarità delle strade situate all'interno dei centri stradali, ma non era stata effettuata né la delimitazione del centro abitato (spettante

al Comune di _____ ai sensi dell'art.4 c.d.s., ed
effettuata in data 30.5.94, con delibera di Giunta n.
801) né la consegna delle strade al Comune, che verrà
effettuata, cumulativamente con altri tratti viari,
di concerto con la Provincia, solo alle date del
4.6.1998 e 28.8.2001.

Come per qualsiasi altro bene immobile la data
della consegna della strada è irrilevante ai fini
della titolarità delle strada stessa.

Effetti dichiarativi e non costitutivi ha il
provvedimento comunale, delimitante il centro abita-
to, mentre effetto traslativo, consegue all'entrata
in vigore del codice della strada.

Si deve ancora rilevare a) il chiaro tenore let-
terale dell'art. 2 c.d.s. che attribuisce immediata-
mente la titolarità delle strade agli enti pubblici
territoriali dallo stesso individuati;

b) il carattere oggettivo dei criteri di attribu-
zione;

c) l'art. 4 c.d.s. che limita gli effetti del
provvedimento comunale agli ambiti di attuazione del-
la disciplina della circolazione stradale e non della
proprietà e della responsabilità verso terzi danne-
giati;

d) la previsione intesa ad anticipare gli effetti amministrativi del trasferimento (180 gg entro i quali il Comune era obbligato ex art. 4 c.d.s. a delimitare il centro abitato, un termine la cui scadenza era anteriore al sinistro de quo);

e) le previsioni codicistiche in tema di demanio comunale e provinciale di cui all'art. 824 c.c. che rinvia agli artt. 822 e 823 c.c. relativi al demanio statale statuenti un vincolo di inalienabilità dello stesso (ostativo quindi anche a trasferimenti fra l'uno e l'altro ente) che può pertanto essere escluso unicamente da fonti di rango legislativi

f) la costante giurisprudenza della S.C. volta ad attribuire valenza meramente dichiarativa agli atti amministrativi in materia, quale ad esempio l'iscrizione della strada nell'elenco dell'uno o dell'altro ente pubblico territoriale (Cass., 17 marzo 1995, n. 3117).

Con il secondo motivo si denuncia «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5) c.p.c.».

Il motivo.. propone questioni di merito sull'andamento della strada e sulla possibilità di un suo controllo, sulla forma della curva, sulla prevedibilità o meno dell'insidia, sulle risultanze delle prove testimoniali, sul momento in cui si verificò il sinistro, tutti elementi in merito ai quali la Corte d'appello ha esaurientemente e non illogicamente motivato.

La Corte d'Appello ha infatti rilevato l'anomala, imprevedibile, collocazione del contenitore in prossimità del centro della sede stradale; l'inevitabilità dell'ostacolo determinata dalla collocazione immediatamente dopo un'accentuatissima deviazione della sede viaria dall'asse rettilineo tale da incidere sulla possibilità di immediata percezione dell'ostacolo. Ha quindi colto l'esistenza dei requisiti dell'insidia che, per costante giurisprudenza di questa Corte, integrano gli estremi di responsabilità, ex art. 2043 c.c., dell'ente titolare della strada, prescindendo del tutto dalle previsioni dell'art. 2051 c.c., relative alla responsabilità del custode.

Ha altresì rilevato la Corte d'Appello come gli obblighi di vigilanza previsti dal codice della strada a carico dell'ente titolare della stessa siano

particolarmente cogenti, tali da imporre un continuo controllo e d in specie: la sussistenza di un pre-
gnante obbligo di controllo delle sedi viarie, e
l'estensione dell'attività di vigilanza e controllo
fino alle pertinenze della sede stradale e delle con-
nesse attrezzature, impianti e servizi.

Di conseguenza, prosegue la Corte d'Appello, la
manutenzione viaria impone l'obbligo di immediato in-
tervento con riferimento a presenze - di oggetti pe-
ricolosi ma facilmente ed immediatamente eliminabili,
come quella di un contenitore di rifiuti, garantendo
forme efficaci di vigilanza ed una adeguata e conti-
nua prestazione svolta ai fini della sicurezza stra-
dale.

Il Comune di non ha neppure allegato di
aver svolto tali attività.

Né si può ritenere che i giudici di secondo grado
abbiano formulato un giudizio di responsabilità di
detto Comune in applicazione del principio di cui
all'art. 2051 c.c., avendo invece applicato l'art.
2043 c.c. alla luce dell'interpretazione giurispru-
denziale di tale disposizione.

Per le ragioni che precedono il motivo deve esse-
re rigettato e il ricorso respinto mentre in assenza

di attività difensiva di parte intimata nulla si dispone per le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone per le spese processuali.

Roma, 4 marzo 2009

Il consigliere rel. est.

Paolo D'Amico

Il Presidente

R. Zucchi

IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 14 LUG. 2009
IL CANCELLIERE C1
Innocenzo Battista